



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Provincia di Bergamo

***REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'ATTIVITA' DEL
COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***

Comune d'Europa in provincia di Bergamo – Cap 24020 – Piazza Roma,3 – Tel. 0346/60.017 – Fax 0346/60.045
www.comune.castione.bg.it e-mail: info@comune.castione.bg.it - Codice Fiscale e Partita IVA n° 00326070166

CAPITOLO PRIMO

Definizione e disposizioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 1

Definizione del commercio su aree pubbliche

1.1 Definizione del commercio su aree pubbliche

Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per commercio sulle aree pubbliche s'intende:

- a) l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche. le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivi.

Art. 2

Modalità del commercio su aree pubbliche

2.1 Modalità di esercizio dell'attività

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

L'autorizzazione di cui al precedente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

2.2 Definizione e disposizioni regionali riguardanti le aree mercatali

La Legge Regionale 21 marzo 2000, n.15, definisce gli indirizzi di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come previsto dall'art.28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

In particolare viene stabilito:

2.3 Tipologia dei mercati

S'intende per:

- **mercato** = l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attività, per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **mercato specializzato o esclusivo** = quando il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con una periodicità non superiore la mese;
- **mercato stagionale** = quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
- **mercato straordinario** = l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono, oltre che collegati ad eventi particolari, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario.

2.4 Aree private

Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi su dette aree.

In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma precedente, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Art. 3
Disposizioni generali sui posteggi

3.1 Posteggi

Gli standard dimensionali minimi che il comune prende a riferimento per i posteggi dei mercati di nuova istituzione e per quelli potenziati o ampliati sono stabiliti dalla Giunta Regionale.

I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una **durata di dieci anni**, eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore, e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato. Fatti salvi in ogni caso gli effetti della predetta comunicazione, il comune può provvedere ad appositi avvisi in vista della scadenza della concessione.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

L'operatore commerciale ha diritto a utilizzare il posteggio assegnato per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi..

Il comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato continuamente aggiornata.

I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 5 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto richiedente è già titolare.

3.2 Posteggi riservati agli agricoltori

Ai **produttori agricoli** può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortoflorofrutticoli.

Art. 4
Orari

4.1 Disposizioni in materie di orari

Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:

- a) l'esercizio dell'attività è effettuata in fasce orarie uguali a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 05,00 e le ore 24,00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
- c) è vietata l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive;
- d) è fatto divieto di effettuare mercati nei giorni festivi e prefestivi. I mercati che coincidono con le festività possono essere anticipati;
- e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico- sanitario e per motivi di pubblico interesse.

Art. 5 Fiere

5.1 Definizione delle fiere

In generale per fiere od iniziativa analoga s'intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Sono considerate:

- **fiera specializzata** = la manifestazione dove almeno il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;
- **fiera locale** = la manifestazione come la precedente che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri.

5.2 Aree per le manifestazioni fieristiche

Le aree destinate alle fiere sono individuate dal comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Il comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

5.3 Disposizioni generali per l'assegnazione dei posteggi

Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera (**sono considerate presenze effettive in una fiera le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera**);
- b) maggior numero di presenze nella fiera (**sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore è in graduatoria in tale fiera senza che vi abbia potuto svolgere l'attività**);
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dal comune in subordine a quelli precedentemente indicati.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo del comune.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse.

Ogni operatore non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

La concessione del posteggio ha la durata limitata ai giorni stabiliti per la fiera.

Art. 6

Attività in forma itinerante

6.1 Disposizioni per l'attività in forma itinerante

Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede che il commercio sulle aree pubbliche possa essere svolto, oltre che su posteggi dati in concessione, anche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'esercizio di tale attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

6.2 Disposizioni regionali per le aree destinate all'attività in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio delle attività in forma itinerante, stabilendo tempi e modalità di sosta.

Per ogni operatore, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Non sono consentite limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/1998, può esercitare l'attività in forma itinerante solamente nei giorni in cui non è concessionario di posteggio.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

CAPITOLO SECONDO

Aree pubbliche

Art. 7

Determinazione e dimensionamento

7.1 Determinazione dell'ampiezza delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio

A norma dell'art. 28, comma 15, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

7.2 Dimensionamento dell'area da destinare al mercato settimanale

A norma delle disposizioni vigenti è possibile **CONFERMARE** l'ampiezza dell'area del mercato settimanale nella consistenza di **n. 82 posteggi**, così articolati:

MERCATO	SETTORE	POSTEGGI
Annuale Castione cap.	Alimentare	2
	Non alimentare	2
	Produttori agricoli	1
Stagionale Castione cap. <i>(compreso n. 5 posteggi dell'annuale)</i>	Alimentare	4
	Non alimentare	21
	Produttori agricoli	1
Annuale Bratto/Dorga	Alimentare	2
	Non alimentare	10
	Produttori agricoli	1
Stagionale Bratto/Dorga <i>(compreso n. 13 posteggi dell'annuale)</i>	Alimentare	10
	Non alimentare	45
	Produttori agricoli	1

7.3 Individuazione di posteggi al di fuori dell'area del mercato

Non si prevedono posteggi al di fuori dell'area di mercato.

7.4 Individuazione delle aree per le soste oltre i limiti di tempo stabiliti per gli operatori itineranti

Agli operatori che svolgono l'attività in forma itinerante non sono consentite soste oltre i limiti stabiliti all'art. 12, punto 12.6.

CAPITOLO TERZO

Autorizzazione comunale

Art. 8

Autorizzazione e disponibilità posteggi

8.1 Autorizzazione

Per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio nel mercato, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/1998, è necessario ottenere la prescritta autorizzazione comunale, la quale può essere rilasciata sia a persone fisiche sia a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

8.2 Disponibilità di posteggi da assegnare

Il comune trasmette alla Giunta Regionale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.L., i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, compresi quelli riservati ai produttori agricoli.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio che chiedono in concessione.

8.3 Modalità di presentazione della domanda

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto 8.2, deve essere redatta in competente carta legale ed inviata al comune mediante raccomandata o mediante consegna della stessa direttamente all'ufficio protocollo del comune e deve contenere i seguenti dati:

- generalità o ragione sociale;
- nazionalità;
- codice fiscale;
- indirizzo o sede legale;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
- dichiarazione di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- il settore o i settori merceologici;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.

In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile del procedimento comunica al richiedente, entro dieci giorni, le cause di irregolarità o di incompletezza. La data di presentazione sarà quella relativa alla presentazione della documentazione richiesta.

8.4 Formulazione della graduatoria delle domande presentate

Delle domande presentate viene formata una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) al richiedente con maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) al richiedente con maggior anzianità di registro delle imprese;
- c) al richiedente con maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

Le domande non accolte verranno archiviate e i richiedenti, qualora interessati ad eventuali nuove assegnazioni, dovranno riproporre nuova domanda.

8.5 Rilascio dell'autorizzazione

Decorso trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria il comune rilascia la relativa autorizzazione.

L'autorizzazione oltre a consentire l'attività nell'ambito del mercato per il quale è stata rilasciata, abilita il titolare della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Lombardia e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

8.6 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario, nel caso di violazioni di particolare gravità, quali:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

8.7 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare, non inizi l'attività entro quattro mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi (in proporzione per quanto riguarda il mercato stagionale), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- d) qualora entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione gli aventi diritto non presentino comunicazione di reintestazione dell'autorizzazione stessa.

8.8 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo di volturazione.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

CAPITOLO QUARTO

Norme e direttive

Art. 9

Mercato

9.1 Disposizioni per lo svolgimento del mercato

Nel giorno di:

- **MERCOLEDÌ** a **CASTIONE CAPOLUOGO**, nell'area indicata nella planimetria allegato **A**, si svolge il mercato settimanale di merci varie **ANNUALE**; nell'area indicata

nella planimetria allegato **C**, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, si svolge il mercato settimanale di merci varie denominato **STAGIONALE**;

• **GIOVEDÌ a BRATTO/DORGA** nell'area indicata nella planimetria allegato **B**, si svolge il mercato settimanale di merci varie **ANNUALE**; nell'area indicata nella planimetria allegato **D**, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, si svolge il mercato settimanale di merci varie denominato **STAGIONALE**.

Il numero dei posteggi ed il loro dimensionamento è indicato all'art. 7, punto 7.1.

9.2 Rilascio della concessione del posteggio

La concessione del posteggio è rilasciata ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 8, punto 8.5.

La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato entro 60 giorni dalla scadenza.

Il comune, entro 120 giorni della scadenza della singola concessione, provvede ad inviare avviso ai titolari delle concessioni interessate alla scadenza.

In mancanza di comunicazione di rinnovo da parte degli interessati nei termini sopra stabiliti, si intenderà rinuncia della concessione di posteggio.

9.3 Personale preposto alla direzione del mercato

Alla direzione del mercato è preposto il responsabile del procedimento appositamente incaricato al quale spetta il compito di curare l'andamento amministrativo.

9.4 Operazioni di accesso e sgombero del mercato

I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 06,00 e non oltre le ore 07,30.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 14,00.

Il comune potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

Le operazioni per l'assegnazione dei posti temporaneamente non occupati dal titolare avranno luogo entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita.

9.5 Dimensionamento dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

Le dimensioni di ogni singolo posteggio sono indicate nella planimetria allegata. L'area di posteggio assegnata è comprensiva di ogni tipo di ingombro quali: merce, banco, veicolo, tendoni.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio divisorio di almeno cm 50 che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di cm 200, misurata nella parte più bassa.

Il titolare di posteggio può porre in vendita tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione commerciale, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e delle limitazioni della vigente legislazione.

9.6 Battitore

Non è consentito lo svolgimento dell'attività con il sistema del " BATTITORE".

9.7 Trasmissione del posteggio

La concessione del posteggio può essere ceduta con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

Nel caso di trasferimento dell'azienda relativa al posteggio occupato, il subentrante ha diritto che gli venga rilasciata a suo nome la concessione del posteggio con le stesse modalità e condizioni indicate nella concessione di cui era titolare il cedente, con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8, punto 8.8.

9.8 Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita, ovvero di cui si ha notizia della non occupazione, viene assegnato, per il periodo di non utilizzazione, agli operatori, legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che ne facciano richiesta verbale al personale incaricato alla vigilanza del mercato.

Al fine dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, il personale incaricato alla vigilanza del mercato provvede a formare specifica graduatoria in base alle presenze effettuate dai singoli operatori.

Gli interessati dovranno presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato, esibendo la propria autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per l'annotazione della presenza per la formazione della graduatoria.

L'assegnazione viene effettuata a chi vanta il più alto numero di **presenze effettive** e di presenze nel mercato riferibili all'autorizzazione.

A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Nel caso vengano presentate, da parte di operatori aventi parità di requisiti, richieste superiori al numero dei posteggi disponibili si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio.

I concessionari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito, possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione per tutti gli altri.

9.9 Decadenza della concessione del posteggio

Il titolare del posteggio decade dalla concessione per il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (in proporzione per quanto riguarda il mercato stagionale), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali circostanze devono essere documentate con consegna della giustificazione e documentazione relativa all'ufficio comunale entro 3 giorni dal non utilizzo del posteggio. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti

senza che sia pervenuta giustificazione o la documentazione non sia valida, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

9.10 Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si renda necessario provvedere a rendere libera l'area occupata dal posteggio, causa la necessità di eseguire lavori stradali per motivi di viabilità, per una diversa organizzazione dell'area, o per altri motivi di pubblico interesse, la concessione del posteggio può essere revocata senza alcun onere per il comune.

Il titolare del posteggio revocato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di uguale superficie, fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione revocata.

In attesa della nuova assegnazione l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

9.11 Cambio di posteggio

I titolari di posteggi, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al comune, intesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili, ovvero l'autorizzazione a scambiarsi tra concessionari i relativi posteggi.

9.12 Pulizia del suolo pubblico

I titolari dei posteggi non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.

Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti, dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti ed i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni, ecc.) devono essere raccolti in sacchi per le immondizie e riposti negli appositi contenitori collocati, a cura del comune, nelle vicinanze del mercato.

9.13 Oneri per l'occupazione del suolo pubblico

Il concessionario dovrà corrispondere per l'uso del posteggio, la tassa o canone di occupazione di suolo pubblico determinata dal regolamento comunale, in base alle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

Dovrà essere pure corrisposta la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nella misura e con le modalità stabilite dal comune nello specifico regolamento.

Il mancato pagamento entro i termini previsti, comporta il divieto di occupare il posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione dei pagamento, fatte salve le sanzioni previste.

9.14 Svolgimento del mercato in data stabilita per una fiera

Qualora le date di effettuazione del mercato e di una fiera coincidono e si sovrappongono, il mercato avrà luogo nella giornata immediatamente precedente a quella stabilita.

9.15 Particolari divieti per i concessionari di posteggio

Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalle disposizioni Regionali in quanto applicabili, ai titolari dei posteggi al mercato è fatto divieto di:

- a) adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;
- b) vendere generi infiammabili;
- c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- d) sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servono da banco o da sostegno delle merci, che non trovino sistemazione nell'area del posteggio assegnato;
- e) allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti;
- f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale;
- g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
- h) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
- i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- j) lasciare animali liberi;
- k) usare bilance a stadera o rette a mano;
- l) usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l'ascolto di musica ai clienti e comunque con volume moderato o esporre generi del settore alimentare sui banchi ad un'altezza inferiore dal suolo di cm 50.

9.16 Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato

1) Spostamento della giornata di effettuazione dei mercati

Con provvedimento dell'Amministrazione comunale per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore o per motivi imposti da problemi di viabilità, traffico o igienico-sanitario può essere stabilito che il mercato si svolga in altro giorno, non festivo.

2) Spostamento del mercato in altra sede

Qualora si rendesse necessario provvedere allo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore o per motivi imposti da problemi di viabilità, di traffico o igienico-sanitario, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari o tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 10 Produttori agricoli

10.1 Disponibilità di posteggi da assegnare

Gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio che chiedono in concessione.

La domanda per l'assegnazione del posteggio riservato ai produttori agricoli, deve essere inviata al comune, mediante lettera raccomandata o consegna della stessa direttamente all'ufficio protocollo del comune, in competente bollo e deve contenere:

- generalità;
- indirizzo;
- codice fiscale;
- prodotti che si intendono porre in vendita;
- indicazione del o dei periodi di vendita (annuale o stagionale);
- la qualità di produttore agricolo mediante certificato in carta libera rilasciato dal comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti da porre in vendita;
- la specifica qualifica di produttore agricolo attestata dall'iscrizione alla camera di commercio nella sezione imprenditori o coltivatori diretti.

10.2 Esame delle domande e rilascio della concessione del posteggio

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli può essere annuale o stagionale inteso quest'ultimo per un periodo inferiore a 180 e superiore a 90 giorni.

Nel caso di assegnazione di posteggi stagionali possono essere rilasciate più concessioni per lo stesso posteggio per le varie stagioni.

A seguito delle domande presentate viene formata una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) al richiedente con maggior numero - di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- b) al richiedente con maggior numero di presenze nell'ambito del medesimo mercato;
- c) al richiedente con maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Le domande non accolte verranno archiviate e i richiedenti, qualora interessati ad eventuali nuove assegnazioni, dovranno riproporre nuova domanda.

10.3 Riconferma della concessione del posteggio

La concessione annuale del posteggio ha validità sino al 31/12 dell'anno in cui è stata rilasciata.

Il titolare, qualora interessato, deve inoltrare comunicazione di riconferma entro il 30/11, per l'anno successivo, diversamente si intende rinunciatario.

La concessione stagionale deve essere riconfermata mediante comunicazione da presentare prima della scadenza del periodo in corso, diversamente si intende rinunciatario.

Alla comunicazione di riconferma deve essere allegato certificato o autocertificazione riguardante la localizzazione dei terreni dell'impresa agricola e l'iscrizione alla camera di commercio. Certificazione che deve essere rinnovata annualmente.

10.4 Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro trenta minuti dall'inizio della vendita, ovvero di cui si ha notizia della non occupazione, viene assegnato, per il periodo di non utilizzazione, ai produttori legittimati ad esercitare il commercio dei propri prodotti che ne facciano richiesta verbale al personale incaricato alla vigilanza del mercato.

Al fine dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, il personale incaricato alla vigilanza del mercato provvede a formare specifica graduatoria in base alle presenze effettuate dai singoli operatori.

Gli interessati dovranno presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato, esibendo la documentazione che attesti la loro qualità di produttore agricolo, per l'annotazione della presenza per la formazione della graduatoria.

L'assegnazione viene effettuata a chi vanta il più alto numero di **presenze effettive** e di **presenze nel mercato**.

A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità nella qualità di produttore agricolo.

Nel caso vengano presentate, da parte di operatori aventi parità di requisiti, richieste superiori al numero dei posteggi disponibili si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio.

I produttori agricoli concessionari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito, possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione per tutti gli altri.

10.5 Decadenza o sospensione della concessione del posteggio

Il titolare del posteggio decade dalla concessione:

- a) ***annuale*** = per il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (17 giorni di mercato);
- b) ***stagionale*** = per il mancato utilizzo del posteggio per quattro giornate di mercato anche non consecutive.

Non si tengono conto delle assenze per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali circostanze devono essere documentate con consegna della giustificazione e documentazione relativa al comune entro 3 giorni dal non utilizzo del posteggio. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti senza che sia pervenuta giustificazione o la documentazione non sia valida, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

L'autorizzazione può essere sospesa, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario, nel caso di violazioni di particolare gravità, quali:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Art. 11
Fiere e sagre

11.1 Calendario delle fiere, sagre o manifestazioni

Ogni anno viene consentita l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione delle seguenti festività e manifestazioni:

LOCALITA'	DATA	BANCHI	MERCEOLOGIA
Dorga Via Santuario	Madonna di Lantana 2° sabato di agosto dalle ore 15,00 alle ore 24,00	10	Giocattoli, dolciumi e articoli regalo
Dorga Via Santuario	Madonna di Lantana 2° domenica di agosto dalle ore 08,00 alle ore 22,00	10	Giocattoli, dolciumi e articoli regalo
Castione cap. Via V. Emanuele/ Via Manzoni o Via Regalia	S. Alessandro 25 agosto dalle ore 07,00 alle ore 24,00	40	Merci varie

L'Amministrazione comunale potrà altresì autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari e occasionali manifestazioni.

11.2 Modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione dei posteggi

La domanda intesa ad ottenere la concessione dei posteggi in occasione di fiere, sagre o mercati in occasione di festività locali, va redatta in competente carta legale e deve pervenire al comune, mediante lettera raccomandata o consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, e deve contenere:

- generalità o ragione sociale;
- nazionalità;
- codice fiscale;
- indirizzo o sede legale;
- estremi dell'autorizzazione abilitante al commercio su aree pubbliche (numero, data e autorità che ha rilasciato l'autorizzazione);
- numero e data di iscrizione al registro delle imprese attestante il periodo di anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- i prodotti che si intendono porre in vendita;
- le dimensioni del banco;
- indicazione delle presenze nelle precedenti manifestazioni.

Lo stesso operatore non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse, e non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

I posteggi sono assegnati ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti al precedente punto 11.1, per la durata limitata al giorno o giorni della fiera.

11.3 Formulazione della graduatoria delle domande presentate

A seguito della presentazione delle domande viene formata una graduatoria, **per ogni edizione della fiera**, secondo i seguenti criteri di priorità **in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione**:

- a) al richiedente con maggior numero di presenze **effettive** maturate nell'ambito della fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) al richiedente con maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) al richiedente con maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle Imprese;

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Almeno **20 giorni prima dello svolgimento della fiera** il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

11.4 Assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera

Trascorso 30 minuti dall'orario dell'apertura della fiera i posteggi eventualmente non occupati dagli operatori nella graduatoria vengono assegnati agli operatori presenti ed in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998, secondo i seguenti criteri di priorità **in relazione all'autorizzazione esibita**:

- a) al richiedente con maggior numero di presenze **effettive** maturate nell'ambito della fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) al richiedente con maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) al richiedente con maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle Imprese.

11.5 Condizioni per l'utilizzo del posteggio

Condizione per l'utilizzazione del posteggio è il pagamento anticipato della tassa occupazione suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti, secondo le tariffe e modalità stabilite dal comune.

Art. 12

Attività in forma itinerante

12.1 Direttive per l'attività in forma itinerante

L'attività commerciale in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area, purché con mezzi mobili.

L'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Non può essere rilasciata più di una autorizzazione per ogni operatore.

12.2 Autorizzazione per l'attività in forma itinerante

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.

Nella domanda, in competente bollo, da inviare a mezzo di lettera raccomandata o consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune, l'interessato deve dichiarare:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.1 14;
- c) il settore o i settori merceologici relativi ai prodotti che intende porre in vendita;
- d) di non essere in possesso di altra autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

La domanda si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

L'autorizzazione oltre a consentire l'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, abilita i titolari della stessa alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

12.3 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia. in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento e dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

12.4 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario, nel caso:

- a) danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- b) venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

12.5 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata qualora:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- c) il titolare dell'autorizzazione sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli aventi diritto non presentano la comunicazione di reintestazione.

12.6 Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

L'attività commerciale in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi arca, purché con mezzi mobili, con divieto di collocare merci o altre cose sul suolo e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Le soste dovranno essere effettuate osservando i divieti e limitazioni previsti dal codice della strada, nonché le zone di divieto di vendita stabilite dall'Amministrazione comunale con ordinanza, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Durante lo svolgimento del mercato o di una fiera non è consentito il commercio in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

12.7 Orari e giornate di attività

L'orario di vendita è determinato come segue:

- 1) **ORARIO GIORNALIERO:** non prima delle ore 08,00 e non oltre le ore 20,00, senza alcuna interruzione.
- 2) **GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE:** non è consentita l'attività in forma itinerante nelle giornate domenicali e festive, salvo che per i periodi in cui è consentita l'attività per il commercio al dettaglio in sede fissa.
- 3) **MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE:** l'obbligo dell'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale sussiste qualora stabilita per l'attività del commercio al dettaglio su aree private.

12.8 Produttori agricoli

Le disposizioni previste ai punti 12.6 e 12.7 sono applicabili anche agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPITOLO QUINTO

Norme finali

Art. 13

Varie

13.1 Consultazioni delle parti sociali

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15, per l'esame e per l'approvazione dei seguenti provvedimenti relativi all'attività del commercio su aree pubbliche, nella fattispecie:

- a) programmazione dell'attività;
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree;
- e) istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) il numero dei posteggi;
- e) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- f) definizione dei criteri per la determinazione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- g) predisposizione dei regolamenti comunali;

devono essere obbligatoriamente sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali. su aree pubbliche.

13.2 Norme igienico-sanitarie

Si rimanda alle direttive in materia e in particolare alla Ordinanza Ministeriale 2 marzo 2000 avente per oggetto: "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

13.3 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto si rimanda alle normative vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e alla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15.